



COMUNE DI VAL MARA

Confederazione svizzera
Cantone Ticino

MM No. 07-22 concernente l'adozione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

All'onorevole
Consiglio comunale
Val Mara

Melano, 26 ottobre 2022

Gentile signora Presidente,
Gentili signore e Egregi signori,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti di Val Mara.

PREMESSA

Come indicato nel messaggio riferito al Regolamento comunale sull'acqua potabile, il Municipio si è prefissato come obiettivo di sottoporre al Legislativo i principali Regolamenti riferiti alle tasse causali (acqua potabile, rifiuti e canalizzazioni) entro la fine del corrente anno. Se adottato il Regolamento in oggetto entrerà in vigore a partire dal 1. gennaio 2023, riservata la ratifica della SEL, in modo che tutti i cittadini di Val Mara possano beneficiare delle medesime tariffe.

Dal profilo finanziario i regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti attualmente in vigore nei 3 quartieri di Maroggia, Melano, Rovio sono aggiornati al principio di causalità entrato in vigore a seguito della votazione Cantonale del 21 maggio 2017. Il Popolo ticinese ha approvato la modifica della Legge cantonale in applicazione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) con l'introduzione della "tassa sul sacco".

Art. 18 LALPAmb

¹Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);*
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);*
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.*

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

Sempre dal punto di vista finanziario, i Comuni ticinesi devono introdurre, entro la fine del corrente anno, il nuovo modello contabile MCA2 (nuovo modello contabile armonizzato 2) che prevede, per il servizio raccolta rifiuti, una contabilità analitica e la copertura integrale del fabbisogno del relativo centro di costo, che vi sarà sottoposto nel messaggio riferito al Preventivo 2023.

Ciò vuol dire che il servizio raccolta rifiuti deve essere finanziato interamente tramite le tasse d'uso e non con le imposte comunali, non viene più concessa nessuna deroga a riguardo.

È ovvio come la fissazione delle tasse d'uso, che va approvata prima dell'anno di gestione, difficilmente riuscirà, a consuntivo, a coprire esattamente i costi del centro di costo dei rifiuti. Per questo l'art. 18 cpv. 3 della LALPAmb indica che in questo caso la stessa debba essere adeguata, tenendo conto del risultato dell'anno precedente, in modo da permettere una copertura dei costi sul medio termine.

Anticipiamo che, nell'ambito del nuovo modello contabile armonizzato MCA2, verranno creati degli appositi fondi del capitale proprio, sui quali saranno girati i maggiori ricavi o le maggiori spese registrate annualmente nel centro di costo dei rifiuti, così come per altri servizi finanziati tramite tasse causali. Ciò permetterà di non dover modificare ogni anno le tasse d'uso, ritenuto come a medio termine l'importo del fondo dovrà tendere verso lo zero.

In virtù di quanto indicato in precedenza, abbiamo allestito la proposta in esame che tiene pure conto delle peculiarità e caratteristiche dei singoli Quartieri.

GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL NUOVO COMUNE DI VAL MARA

Prima di entrare nel dettaglio degli articoli più significativi vi riportiamo alcune specifiche riferite all'organizzazione del sistema di raccolta rifiuti del nuovo Comune di Val Mara a partire dal 2023.

Ecocentro comunale

I lavori di riorganizzazione dell'Ecocentro comunale nel quartiere di Melano dovrebbero terminare nella primavera 2023. La nuova struttura permetterà di garantire in modo efficiente una raccolta razionale ordinata dei rifiuti riciclabili. La riorganizzazione degli spazi prevede il mantenimento di una zona aperta sempre accessibile all'utenza e una parte chiusa, aperta durante gli usuali orari di apertura dell'Ecocentro.

A partire dal 1. gennaio 2023 anche i cittadini del Quartiere di Rovio potranno usufruire dell'Ecocentro comunale. Per agevolare l'accesso è stato esteso l'orario di apertura.

Rimangono aperti i punti di raccolta rifiuti riciclabili presenti nei Quartieri.

Servizio ingombranti

I quartieri di Maroggia e Melano hanno abolito le "giornate" di raccolta degli ingombranti dal momento che è stato aperto l'Ecocentro comunale a Melano nel 2014. Di conseguenza i cittadini non devono attendere pochi giorni all'anno per liberarsi degli ingombranti ma settimanalmente, durante gli orari di apertura, possono recarsi all'ecocentro comunale. Dal 2023 anche i cittadini di Rovio, con l'accesso all'ecocentro, potranno usufruire del servizio.

Rifiuti Solidi Urbani (RSU)

La raccolta rifiuti viene effettuata in tutti i Quartieri per il tramite di cassonetti utilizzando i sacchi ufficiali. La raccolta di RSU del Quartiere di Maroggia e Melano avviene due volte alla settimana mentre a Rovio, che dispone di contenitori interrati, una volta alla settimana.

Servizio scarti vegetali

Per il servizio raccolta degli scarti vegetali rimangono aperti i punti di raccolta nei tre Quartieri. Il cittadino che desidera usufruire del servizio scarti vegetali deve utilizzare quello presente nel suo Quartiere di domicilio.

Raccolta dell'umido

Con il nuovo anno sarà pure introdotto all'ecocentro il servizio dell'umido accessibile in ogni momento, servizio già presente nel Quartiere di Rovio.

Per le disposizioni specifiche delle diverse raccolte e smaltimento dei rifiuti riciclabili e non richiamiamo l'apposita circolare che vi perverrà ad inizio dicembre e il sito www.valmara.ch.

NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente Regolamento è stato elaborato sulla base del modello allestito dalla Sezione protezione aria acqua suolo (SPAAS).

Indichiamo qui di seguito alcuni commenti sugli articoli più significativi.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).

Art. 3 Competenze

Molte delle norme proposte nel seguente Regolamento, come ad esempio la fissazione delle tasse, andranno di seguito attuate dal Municipio tramite apposite ordinanze d'applicazione.

Art. 5 definizioni

Le industrie e le aziende possono depositare i rifiuti urbani analoghi per contenuto e quantità a quelli generati dalle economie domestiche. I rifiuti industriali o aziendali devono invece essere smaltiti autonomamente tramite imprese di smaltimento autorizzate.

Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti

Il compostaggio privato non è obbligatorio ma il cpv. 5 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento.

Per scarti vegetali si intendono gli scarti provenienti dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.

Art. 8 Divieti

Vengono indicati i vari divieti legati allo smaltimento dei rifiuti, in particolare le neofite invasive non devono essere consegnate con gli scarti vegetali ma vanno smaltite tramite i sacchi ufficiali RSU.

Art. 10 Utenti autorizzati

L'Accesso all'Ecocentro comunale con sede a Melano è garantito ai cittadini di Val Mara e Bissone secondo specifici accordi.

Per lo smaltimento degli scarti vegetali vi sono dei quantitativi massimi da rispettare (secondo uno standard quantitativo di scarti da giardinaggio di un'economia domestica) e l'accesso è negato ai giardinieri professionisti che devono appoggiarsi direttamente a imprese specifiche per lo smaltimento.

Art. 15 Principio

Nel rispetto del principio di causalità per il servizio raccolta rifiuti viene mantenuta una tassa mista, rappresentata da tassa base e tassa sul quantitativo.

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.

Art. 16 Tassa base

La tassa base serve a coprire primariamente i costi fissi e variabili non riconducibili al quantitativo di rifiuti prodotti. Essa copre pure i costi di produzione dei sacchi per la raccolta.

Per tutte le categorie la tassa base verrà stabilita nell'apposita Ordinanza a seguito di un'attenta valutazione dei costi esposti a Preventivo 2023. Per le persone giuridiche verranno pure stabilite le diverse categorie di assoggettamento.

Art. 17 Tassa sul quantitativo

Con comunicato stampa del 23 settembre 2022 il Consiglio di Stato informa che dal 1. gennaio 2023 la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi Urbani (RSU) applicata dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) passerà dagli attuali CHF 150.00 a CHF 140.00 alla tonnellata (IVA Escl.).

Di conseguenza per il prossimo anno, nei Comuni ticinesi gli estremi numerici dell'intervallo stabilito dal Cantone sulla tassa sul quantitativo RSU subiranno una flessione di 5 centesimi in quanto i Municipi potranno fissare gli importi entro un minimo di CHF 0.85 e un massimo di CHF 1.15 per ogni sacco da 35 litri. Per i sacchi di altre volumetrie gli importi andranno adottati in maniera direttamente proporzionale.

CONCLUSIONE

L'intenzione del Municipio è quella di continuare a mantenere anche in futuro un servizio completo e ottimale alla popolazione che sia al passo con i tempi anche in termini di riciclaggio. Nel contempo bisognerà mantenere un occhio vigile sui costi nel rispetto del principio di causalità e copertura dei costi al 100%.


DISPOSITIVO DECISIONALE

Ciò premesso e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler

d e c i d e r e :

- 1) è adottato il Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Val Mara come al testo annesso che è parte integrante del presente messaggio;
- 2) Il Regolamento entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2023 riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con i migliori ossequi.

Il Sindaco:  PER IL MUNICIPIO
Jean-Claude Binaghi  VAL MARA

Il Segretario 
Abramo Civatti

Annessi:

- Tariffe in vigore nei regolamenti dei quartieri
- Regolamento sulla gestione dei rifiuti

Commissioni d'esame: Gestione e Legislazione



Allegato MM-07-2022 – Tariffe previste nei Regolamenti in vigore

Maroggia

Tassa base:

a) Economie domestiche - Persone sole - Economia domestica formata da 2 o più persone	Minimo 40.- Massimo 100.- Minimo 70.- Massimo 200.-
Persone giuridiche	
b) Uffici commerciali e professionali, ufficio postale, banche, studi medici, farmacie, negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, piccoli magazzini, depositi o locali presi in affitto.	Minimo 100.- Massimo 500.-
c) Esercizi pubblici, garages e carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), carpenterie.	Minimo 200.- Massimo 750.-
d) Industrie, fabbriche, grandi aziende	Minimo 300.- Massimo 850.-
<u>Casi particolari</u>	
e) Per altri casi particolari rimane riservato l'esame puntuale da parte del Municipio che deciderà di volta in volta	

Melano

Tassa base:

a) Economie domestiche - Persone sole - Economia domestica formata da 2 o più persone	Minimo 50.- Massimo 100.- Minimo 80.- Massimo 200.-
b) Residenze secondarie per ogni appartamento	Minimo 80.- Massimo 200.-
c) Campeggi per posto tenda	Minimo 10.- Massimo 80.-
d) Altri utenti	Minimo 50.- Massimo 800.-

Rovio

Tassa base:

a) Economie domestiche - Persone sole - Economia domestica formata da 2 o più persone - Residenze secondarie e case di vacanza - Affittacamere e proprietari di appartamenti di vacanza locati a scopo di lucro	Minimo 40.- Massimo 150.- Minimo 70.- Massimo 250.- Minimo 70.- Massimo 250.- Minimo 5.- Massimo 30.- (per ogni posto letto)
b) Attività - Negozi - Alberghi, Istituti - Ristoranti, Esercizi pubblici - Ditte, uffici, laboratori, imprese o attività similari	Minimo 70.- Massimo 500.- Minimo 500.- Massimo 2500.- Minimo 70.- Massimo 300.- Minimo 70.- Massimo 300.-



**COMUNE DI
VAL MARA**

Confederazione svizzera
Cantone Ticino

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

1. gennaio 2023

Indice

1.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1:	Campo di applicazione	3
Art. 2:	Principi della gestione dei rifiuti.....	3
Art. 3:	Competenze	3
Art. 4:	Compiti del Comune	3
Art. 5:	Definizioni.....	4
Art. 6:	Obblighi dei detentori di rifiuti e/o produttori.....	4
Art. 7:	Eccezioni e modalità particolari di consegna.....	5
Art. 8:	Divieti.....	5
2.	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	6
Art. 9:	Raccolta dei rifiuti urbani	6
Art. 10:	Utenti autorizzati	6
Art. 11:	Imballaggi, contenitori e esposizione.....	6
Art. 12:	Rifiuti esclusi dalla raccolta	7
Art. 13:	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	7
Art. 14:	Sospensione del servizio.....	8
3.	FINANZIAMENTO	8
Art. 15:	Principio.....	8
Art. 16:	Tassa base.....	8
Art. 17:	Tassa sul quantitativo.....	9
Art. 18:	Esigibilità.....	9
4.	DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 19:	Attuazione e misure d'esecuzione	10
Art. 20:	Rimedi giuridici.....	10
Art. 21:	Contravvenzioni	10
Art. 22:	Entrata in vigore e abrogazione.....	11

Il Consiglio comunale di Val Mara visto:

- L'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) e art. 41-43 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- La legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), la legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Campo di applicazione

- ¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Val Mara nonché il relativo finanziamento.
- ² Il presente regolamento si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2: Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare, occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- ² Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- ³ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 3: Competenze

- ¹ L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive, per il tramite di ordinanze specifiche.
- ² Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
- ³ In casi eccezionali, tramite Ordinanza, il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti obbligando l'utente a provvedervi direttamente.

Art. 4: Compiti del Comune

- ¹ Il Comune organizza il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- ² Promuove la separazione dei rifiuti, e organizza dei centri di consegna e separazione dei rifiuti urbani riciclabili.

- ³ Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali, promuove il compostaggio individuale.
- ⁴ Organizza il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso l'ecocentro comunale.
- ⁵ Informa e coinvolge la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- ⁶ Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti specialmente in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di svago.
- ⁷ Verifica, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura del 100 % dei costi, richiamato l'art. 15 del presente Regolamento.
- ⁸ Il Comune, in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

Art. 5: Definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare, sono considerati tali:
 - a. i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b. i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c. le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- ² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)

Art. 6: Obblighi dei detentori di rifiuti e/o produttori

- ¹ I rifiuti per i quali il Comune organizza dei servizi di raccolta separata, devono essere separati a cura del detentore e/o produttore di rifiuti.
- ² I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune.

- ³ I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati presso l'ecocentro comunale.
- ⁴ Le raccolte separate devono essere consegnate al servizio di raccolta o nei centri di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Non possono essere mischiate tra di loro o con altri rifiuti.
- ⁵ I rifiuti compostabili devono essere, per quanto possibile, compostati dai detentori; gli scarti vegetali non compostati, ad eccezione degli scarti da cucina e le neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA, devono essere consegnati secondo le direttive che emanerà il Municipio.
- ⁶ Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche deve provvedere autonomamente al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
- ⁷ I rifiuti industriali o aziendali (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- ⁸ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁹ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 7: Eccezioni e modalità particolari di consegna

- ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- ² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- ³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 8: Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
- b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c. depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e. Eliminare le neofite invasive con gli scarti vegetali.

2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 9: Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
 - per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- ² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
- ³ L'esposizione dei rifiuti raccolti lungo le strade o tramite contenitori deve avvenire di regola il mattino della raccolta o la sera precedente, secondo le direttive emanate dal Municipio.
- ⁴ Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori di uso pubblico (anche su suolo privato), i cui costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione sono assunti dal Comune.
- ⁵ In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
- ⁶ Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere smaltiti, da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 10: Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Val Mara (residenti, persone fisiche e giuridiche per l'attività svolta sul territorio comunale). All'Ecocentro comunale possono essere consegnate raccolte separate o raccolti gli ingombranti provenienti da utenti di comuni vicini secondo accordi presi tra i rispettivi Comuni.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite i servizi organizzati dal Comune.
- ³ La raccolta degli scarti vegetali è a disposizione solamente per il materiale proveniente dalle attività di giardinaggio (fogliame, rami, erba, ecc.). È fatto divieto ai giardinieri professionisti di scaricare materiale.

Art. 11: Imballaggi, contenitori e esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- ³ Per stabili abitativi con più di 4 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti che sono compatibili con

il sistema di vuotatura dei contenitori pubblici. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.

- ⁴ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12: Rifiuti esclusi dalla raccolta

- ¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
- a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon, led e al mercurio;
 - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l. pneumatici;
 - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o. veleni;
 - p. emulsioni e miscele bituminose;
 - q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- ² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- ³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 13: Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

- ¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
- ² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
- ³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 14: Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

3. FINANZIAMENTO

Art. 15: Principio

- ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- ² Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art.17)-
- ³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- ⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16: Tassa base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale
 - b) di informazione e sensibilizzazione
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
 - d) di investimento
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- ² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- ³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a. economie domestiche:			
per abitazione	min		max
1 persona	CHF 50.00		CHF 120.00
2 o più persone e residenze secondarie	CHF 90.00		CHF 240.00
b. persone giuridiche (o altri utenti):	CHF 70.00		CHF 1'500.00
(commerci, uffici, ristorazione, ditte, fiduciarie, studi, artigiani, ecc.)			
c. Campeggi (per posto tenda)	CHF 10.00		CHF 80.00
- ⁴ Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

- 5 Per casi particolari rimane riservato l'esame puntuale da parte del Municipio che decide di volta in volta nei limiti dei capoversi 3 del presente articolo.

Art. 17: Tassa sul quantitativo

- 1 La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- 2 Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali o nel caso di utenti autorizzati con le fascette per i contenitori da 770/800 l. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- 3 Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- 4 Alle persone con a carico bambini fino a 3 anni (2 anni e 365 giorni) e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18: Esigibilità

- 1 La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.
- 2 In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3 Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

4. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19: Attuazione e misure d'esecuzione

- ¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROPSR).
- ³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- ⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- ⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- ⁶ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.
- ⁷ Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 20: Rimedi giuridici

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dall'emissione e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21: Contravvenzioni

- ¹ Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.
- ² Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti.

Art. 22: Entrata in vigore e abrogazione

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2023, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- ² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - I. "Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti" del 1°gennaio 2019 del Comune di Maroggia
 - II. "Regolamento per la gestione dei rifiuti del comune di Melano" del 1°gennaio 2018
 - III. "Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti" del 1°gennaio 2020 del Comune di Rovio

Adottato dal Consiglio comunale il

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il